



## *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

### **CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA MONFALCONE**

Via O. Cosulich 24 – tel. 0481.496611- [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) - [www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone)

### **ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE**

Il Capo del Circondario marittimo di Monfalcone,

- VISTO:** l'articolo 8 della legge 8 luglio 2003, n. 172 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 10/2007 del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa, durante la stagione balneare;
- VISTO:** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171";
- VISTO:** Il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229 - Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167.
- VISTI:** i Decreti ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTI:** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO:** l'articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che prescrive l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTI:** i dispacci protocollo n. 02.01/30482 e n. 02.02/32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed il foglio n. 2601-11678/07/27-2 datato 27 luglio 2007 della Prefettura di Gorizia, tutti relativi all'attuazione del citato articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- VISTA: la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 13 novembre 2006 ed il successivo foglio n. PMT/19242/VTP-DE.1 datato 13 dicembre 2006 con cui la medesima Regione autonoma ha delegato ai Comuni rivieraschi la gestione del demanio marittimo avente finalità turistico-ricreative;
- VISTO: il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;
- VISTA: la legge 25 marzo 1985, n. 106 e successive modifiche, recante norme sulla “Disciplina del volo da diporto o sportivo” ed il nuovo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTI: il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” ed in particolare l’articolo 53, commi 1-bis e 6-bis e l’articolo 57-bis del vigente Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- VISTA: la nota circolare n. 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA: la nota circolare n. 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- VISTA: la nota circolare n. 120 - Serie I – Titolo *Demanio Marittimo* – prot. n.DEM2A-1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA: la nota circolare prot. n. 82/022468/I datata 3 aprile 2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- VISTA: la nota circolare prot. n. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto “Regolamentazione relativa alle moto d’acqua”;
- VISTA: la nota circolare prot. n. 82/033467 in data 7 aprile 2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente oggetto “Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “Compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/15670 in data 15 febbraio 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “Attività nautiche collegate con il trasporto turistico”;
- VISTO: il dispaccio prot. n. 02.01/30482 in data 27 marzo 2007 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per argomento “obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia”;

- VALUTATI:** gli esiti della riunione di coordinamento avente ad oggetto il riparto di competenze tra le Autorità marittime e gli Enti locali territoriali in materia di disciplina delle attività balneari, tenutasi il giorno 15 aprile 2015 presso questa la Capitaneria di Porto ;
- SENTITA:** l'Amministrazione comunale di Monfalcone nella riunione del 08.04.2021;
- CONSIDERATO:** che l'Amministrazione comunale di Staranzano non ha presentato osservazioni nei termini previsti;
- VISTO:** il verbale della riunione svolta in data 11.04.2017 con il Direttore della Centrale Operativa Regionale per il soccorso sanitario, Dott. Vittorino ANTONAGLIA
- CONSIDERATA:** la morfologia del litorale del Circondario marittimo di Monfalcone con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli ortogonali, con rilevanti sbocchi di fiumi e canali e zone di mare antistanti con bassi fondali che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina dell'uso delle quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendervi più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
- RITENUTO:** necessario aggiornare la disciplina delle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario marittimo di Monfalcone che comprende i Comuni di Staranzano e Monfalcone e si estende dall'asse mediano della foce del fiume Isonzo (Sdobba) esclusa all'asse mediano della foce del fiume Timavo;
- VISTI:** il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, il Regolamento per l'esecuzione de Codice della Navigazione, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ed in particolare gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione,";
- CONSIDERATO:** il parere ENAC relativamente alla disciplina del volo di idrovolanti e aeromobili leggeri nell'ambito dello spazio aereo d'interesse;
- VISTA:** l'ordinanza di sicurezza balneare N° 13/2021 datata 09.04.2021 di questa Capitaneria di porto;

## **ORDINA**

### **Art. 1 – SERVIZI ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DELLA BALNEAZIONE**

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, come stabilito dalla Ragione autonoma Friuli Venezia Giulia e dai Comuni costieri, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
2. Chi è incaricato dell'organizzazione del servizio è tenuto a comunicare all'Autorità marittima i mezzi impiegati, nonché il personale addetto, fornendo un piano di salvataggio ove siano indicate le postazioni di salvataggio.

3. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
  - a. di due o più salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione;
  - b. di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso, individuato dalla scritta "LOCALE DI PRIMO SOCCORSO" di colore rosso su campo bianco. Il locale può anche essere ad uso non esclusivo, ma comunque dotato di apposito sistema che possa garantire la riservatezza della persona soccorsa (tipo separé o tenda) e di dimensioni tali da poter contenere un lettino ambulatoriale (di almeno 180 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza e 70 cm di altezza) e consentire, in termini di spazio, l'esecuzione delle pratiche di primo soccorso agli addetti ai lavori. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di cui al comma 10 dell'art. 4 e non deve contenere materiale nocivo e facilmente infiammabile;
  - c. di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
4. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come **avviso di bagno a rischio o pericoloso**. I concessionari delle strutture balneari dovranno, in forma singola o associata, avvisare l'utenza di tali rischi mediante specifici avvisi divulgati in più lingue (almeno italiano, inglese, tedesco e sloveno) attraverso altoparlanti o megafoni mantenuti in buono stato di funzionamento. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato.
5. Anche se il servizio viene svolto in forma collettiva, per le aree in concessione, la responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo rimane attribuita al concessionario.
6. Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dalla Regione e dal Comune costiero competente, ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**" (redatta in più lingue).
7. Nelle spiagge libere rientranti nella propria giurisdizione il Comune, qualora non garantisca il servizio di salvamento, dovrà darne immediata comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone ed apporre stabilmente ed in congruo numero la medesima segnaletica di cui al precedente comma 6, ben visibile dagli utenti in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, depositandone apposita mappatura presso la Capitaneria di porto di Monfalcone.
8. I concessionari di strutture balneari (per le acque prospicienti l'area in concessione) e i Comuni (per le acque prospicienti le spiagge libere rientranti nella propria giurisdizione), devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa per la balneazione per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti,

apponendo cartelli redatti in più lingue recanti in modo chiaramente visibile la dicitura **“ATTENZIONE! ZONA PERICOLOSA PER ... (indicando il pericolo specifico) ...”**.

9. È fatto obbligo ai concessionari per le strutture balneari ed ai Comuni per le spiagge libere, di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza e la permanenza sul posto di tutti i segnalamenti posizionati e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili;

## **Art. 2 – ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE**

1. L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia è libero e gratuito.
2. Nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, dalla foce del fiume Isonzo alla foce del fiume Timavo, la zona di mare per una distanza di 400 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione dal 1 maggio al 30 settembre.
3. Chi nuota al di là della zona riservata alla balneazione deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l'attività subacquea all'art. 15.6, ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immerso.
4. Il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro lungo il limite di cui al precedente punto 2. parallelamente alla linea di costa. Il numero di tali gavitelli non deve essere inferiore nel minimo a 3. In tutti i casi il gavitello centrale deve riportare chiaramente leggibile la denominazione dello stabilimento balneare.
5. I Comuni provvedono a mettere in opera e a mantenere tale sistema di segnalazione, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Nelle spiagge frequentate dai bagnanti sprovviste di boe che segnalino le acque riservate alla balneazione i Comuni dovranno sistemare un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura: **“ATTENZIONE! LIMITE DELLE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 400 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”** (redatta in più lingue).
6. I concessionari (per le aree in concessione) ed i Comuni rivieraschi (per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere) devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,6 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco (collegati da una cima ad intervalli non superiori ai cinque metri, le cui estremità sono ancorate al fondo) ovvero mediante cartelli di segnalazione apposti su pali. Ove ciò non fosse possibile, deve essere apposta, sulla relativa spiaggia, la seguente segnaletica (redatta in più lingue) ben visibile agli utenti **“ATTENZIONE! LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,6 DI PROFONDITÀ) NON SEGNALATO”**.
7. I gavitelli ed i relativi corpi morti dovranno essere interamente rimossi - da parte di chi è tenuto ed ha provveduto a farli installare entro 30 gg. dal termine della stagione balneare.
8. Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le 07:30 e le 19:30, è vietato:
  - a. Il **transito** di qualsiasi mezzo nautico, wind-surf e kite-surf compresi, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati;

- b. L'**ormeggio** e l'**ancoraggio** di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali;
  - c. Il **lancio** e l'**atterraggio** dei surf, wind-surf e kite-surf, che dovrà avvenire esclusivamente attraverso i corridoi di lancio previsti dal locale "*Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici del Circondario di Monfalcone*" approvato con separata ordinanza;
  - d. L'**utilizzo** di qualsiasi dispositivo dotato di motore per attività in acqua (es. acquascooter, jet surf, fliteboard, jetboard, sup motorizzato, sub jet, sea scooter, ecc...).
9. Dagli obblighi del precedente comma sono esentati:
- a. I natanti da diporto a esclusiva propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance nonché pedalò e simili, sup;
  - b. I mezzi della Guardia Costiera, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, delle altre Forze di Polizia e quelli di altre pubbliche amministrazioni impegnati in servizi di soccorso e polizia marittima;
  - c. I mezzi dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità marittima;
  - d. I mezzi appartenenti all'A.R.P.A. adibiti a campionamenti delle acque a fini della loro balneabilità (riconoscibili dalla dicitura "SERVIZIO CAMPIONAMENTO");
  - e. I mezzi a idrogetto del servizio di salvataggio;
  - f. Le unità impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acquee, qualora preventivamente autorizzate dall'Autorità marittima.
10. Le unità di cui al punto precedente devono comunque mantenersi alla distanza di sicurezza dai bagnanti di almeno 10 metri ed adottare ogni cautela in occasione del transito.
11. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se condotte a remi possono raggiungere la riva o allontanarsi verso il largo utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio previsti dal locale "*Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici del Circondario di Monfalcone*" approvato con separata ordinanza.
12. Il conduttore di unità da diporto che, nelle acque disciplinate dal presente articolo, navighi oltre 300 metri dalla costa è responsabile della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dall'allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 costituite da una cintura di salvataggio per ciascuna persona a bordo, un salvagente anulare con cima ed una pompa o altro mezzo di esaurimento.
13. È consentito lasciare o raggiungere gli scali o i moletti di approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, esistenti lungo il litorale, navigando entro 400 metri dalla costa con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione.
14. Nei casi di necessità, l'eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione dovrà avvenire adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.
15. I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite megafono o altoparlante, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad una distanza di almeno 10 metri da detti mezzi.

16. I limiti ed i divieti di navigazione delle unità da diporto propulse a motore sono stabiliti dall'Ordinanza n. 10/2007 in data 18 aprile 2007 del Capo del Compartimento marittimo di Monfalcone.
17. È vietato l'atterraggio/ammaraggio di qualsiasi tipo di velivolo (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili) nelle aree riservate alla balneazione e sorvolare le stesse ad una quota inferiore a 300 metri, ad eccezione dei velivoli dello Stato, mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio.
18. È vietato lanciare, dai velivoli che sorvolano le aree destinate alla balneazione, qualsiasi oggetto o liquido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

### Art. 3 – ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. La balneazione **È VIETATA**:
  - a. Negli specchi acquei portuali ricompresi all'interno delle dighe foranee del Porto di Monfalcone, nel relativo canale di accesso ed entro il raggio di 100 metri dalle medesime imboccature e strutture portuali, nonché dai relativi segnalamenti marittimi;
  - b. All'interno del "porticciolo" di Marina Nova;
  - c. All'interno del tratto del fiume Timavo, limitatamente alla sponda destra e sino all'asse mediano del fiume stesso, compreso fra la foce a mare ed il "Ponte rotto";
  - d. All'interno del tratto del Canale Quarantia, dalla sua foce e per 200 metri verso monte;
  - e. Fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori a pontili o di passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 50 metri;
  - f. All'interno di corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati e dei campi boe in concessione;
  - g. Nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla maricoltura e nei relativi canali di accesso intermedi;
  - h. Entro 100 metri da insediamenti industriali, da opere di presa e restituzione acque;
  - i. Nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell'imboccatura verso il largo;
  - j. Ad una distanza inferiore a 200 metri dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
  - k. Nelle zone di mare interdette dalla Autorità marittima con apposita ordinanza nonché dalle altre Autorità competenti;
  - l. Negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura individuati con ordinanza delle competenti Autorità sanitarie.

### Art. 4 – SERVIZIO DI SALVATAGGIO

1. Durante l'orario di apertura e comunque dalle ore 09:00 alle ore 19:00, i concessionari, singoli o associati, devono organizzare e garantire ininterrottamente il servizio di salvamento e assistenza bagnanti, anche a mezzo di impresa terza, con almeno un assistente, abilitato da uno degli enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte mare o frazione (nel calcolo della lunghezza della frazione può essere ammessa una tolleranza fino al 10%).

2. I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, prima della data di apertura al pubblico di ogni stagione balneare, devono inviare alla Capitaneria di porto di Monfalcone la Scheda informativa in ALLEGATO 1 alla presente ordinanza.
3. L'eventuale consorzio per il servizio di salvamento, come previsto dal successivo punto 6, dovrà essere preventivamente comunicato alla Capitaneria di porto di Monfalcone utilizzando la "Scheda informativa" in ALLEGATO 1 alla presente ordinanza.
4. Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il riposo psico-fisico previsto dalle specifiche norme di settore e accordi di categoria.
5. A bordo di piscine e/o vasche adibite a balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero che segue:
  - a. Per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadrati, n. 1 assistente ai bagnanti;
  - b. Per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadrati, n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 40 metri quadrati di superficie o frazione;
  - c. Il numero degli assistenti bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.
6. Il servizio di salvamento qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero dato in gestione ad un'impresa (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati (concessionari e/o Comuni), è soggetto, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, alla previa elaborazione di un piano che preveda un adeguato numero di postazioni e d'idonee unità nautiche di salvamento. Detto piano dev'essere comunicato all'Autorità marittima e in ogni caso non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del servizio di salvamento. L'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte a mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati. Il piano deve contenere:
  - a. L'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio, indicante l'estensione del fronte mare di ciascuna singola concessione, come risultante dai rispettivi titoli concessori;
  - b. Una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui siano indicati l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, le posizioni delle postazioni e di tutte le dotazioni previste.
7. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 359, punto 2), del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente ordinanza.
8. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve:

- a. Indossare correttamente una maglietta o canotta rossa, recante la scritta "SALVAMENTO" con caratteri in colore bianco;
  - b. Eventuali indumenti, indossati a protezione delle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui al punto precedente, dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta;
  - c. Essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
  - d. Essere dotato di un siluro salvagente (*rescue can*);
  - e. Vigilare per il rispetto della presente ordinanza e segnalare immediatamente alla Capitaneria di porto di Monfalcone tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo anche all'invio della "Scheda rilevazione incidenti" in ALLEGATO 2 alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
  - f. Fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
  - g. Prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere a termine dell'intervento, unitamente al gestore della struttura balneare, a inviare alla Capitaneria di porto di Monfalcone la "Scheda rilevazione incidenti" ALLEGATO n. 2 alla presente Ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
  - h. Chiedere l'intervento delle forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
  - i. Stazionare, salvo casi di assoluta necessità o urgenza, nella postazione di cui al successivo comma 7 oppure in mare sull'imbarcazione di servizio;
  - j. In caso di temporanea assenza per casi di assoluta necessità l'assistente dovrà essere sostituito da altro assistente abilitato o in alternativa dovrà essere issata la bandiera rossa;
  - k. Ogni assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, posta nel punto mediano della zona di fronte mare presidiata, da ubicarsi su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno 2 metri. In ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:
    - l. Un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7x50);
    - m. Un megafono perfettamente funzionante;
    - n. Un paio di pinne;
    - o. Mezzo di comunicazione per contattare i servizi di emergenza (telefono cellulare).
9. Al fine di non intralciare le operazioni d'impiego dell'assistente bagnanti e della relativa attrezzatura, è vietato stazionare con qualsiasi tipo di attrezzatura da spiaggia nel tratto di arenile dinnanzi alle attrezzature adibite al salvamento (torretta, pattino, ecc...).
10. Ogni concessionario deve dotarsi di "materiale di primo soccorso" costituito da:
- a. 3 bombole individuali di ossigeno in stato di efficienza, da un litro cadauna, senza riduttore di pressione;
  - b. una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - c. un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

- d. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, destinata esclusivamente agli utenti, conforme alle previsioni dell'Allegato I del Decreto del Ministero della Salute in data 15.07.2003, n. 388 e contenente, quali dotazioni minime le seguenti:
- i. Guanti sterili monouso (5 paia).
  - ii. Visiera paraschizzi .
  - iii. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
  - iv. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
  - v. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
  - vi. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
  - vii. Teli sterili monouso (2).
  - viii. Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
  - ix. Confezione di rete elastica di misura media (1).
  - x. Confezione di cotone idrofilo (1).
  - xi. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
  - xii. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
  - xiii. Un paio di forbici.
  - xiv. Lacci emostatici (3).
  - xv. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
  - xvi. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
  - xvii. Termometro.
  - xviii. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

#### **Art. 5 – MEZZI NAUTICI PER IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

1. Presso ogni postazione di salvamento deve essere permanentemente disponibile un'imbarcazione a remi di colore rosso, idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" di colore bianco, dotata di:
  - un salvagente anulare munito di sagola galleggiante di almeno 25 metri di lunghezza;
  - di un mezzo marinaio o gaffa;
  - di un sistema a scalmiera che impedisca la perdita dei remi.Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è facoltà del concessionario (singolo o associato), ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento, una moto d'acqua con propulsore ad idrogetto per il salvamento dandone preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Monfalcone e rispettando quanto previsto dal successivo punto.
3. Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a. la moto d'acqua, del tipo a 3 posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati, di colore rosso;
  - b. dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio; tale impegno esonera, ricorrendo l'effettivo stato di necessità, di usare

- dedicato corridoio di lancio come previsto dal locale *“Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici del Circondario di Monfalcone”*;
- c. il conduttore della moto d’acqua dovrà essere in possesso di patente nautica in corso di validità;
  - d. a bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore di cui al punto precedente, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
  - e. durante l’uscita in mare, conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco di protezione;
  - f. la moto d’acqua dovrà essere dotata di barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi; la barella dovrà essere conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
  - g. esclusivamente dalle 09:00 alle 19:00, può stazionare in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione.
4. È rimessa al prudente apprezzamento dell’assistente bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell’intervento di salvataggio, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.). In caso di intervento, chi opera deve procedere con cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
5. L’unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l’assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d’uso, può essere impiegata, durante l’orario di balneazione, secondo quanto previsto dai seguenti punti:
- a. prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l’utilizzo - in sicurezza ed in tempi ridotti - del mezzo di cui al comma 1 del presente articolo;
  - b. per prove di efficienza dell’unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio) finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero bagnante in difficoltà.

#### **Art. 6 – DECOLLO E AMMARAGGIO DI VELIVOLI**

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 2 , comma 17, nella fascia entro 1000 mt. dalla costa è vietato il decollo e l’ammarraggio - e la navigazione a motore in flottaggio - di idrovolanti e velivoli di qualsiasi genere, anche di tipo ultraleggero.
2. Le manovre di decollo e ammaraggio dovranno avvenire parallelamente alla linea di costa, ovvero dal limite dei 1000 metri dalla costa in direzione del mare aperto, mai con prua indirizzata verso la linea di costa e comunque nel rispetto delle vigenti regolamentazioni di aeronavigazione.
3. La violazione delle predette disposizioni comporterà, oltre all’elevazione delle previste sanzioni amministrative/penali, la segnalazione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) per i conseguenti provvedimenti di competenza.
4. Sono fatte salve le situazioni di comprovata emergenza che comportino pericolo per il velivolo e i suoi trasportati e che dovranno, comunque, essere comunicate con

immediatezza alla Capitaneria di porto di Monfalcone e successivamente oggetto di dichiarazione alle competenti autorità per l'aviazione civile qualora non fosse possibile effettuarlo nell'immediatezza per mancanza di apparato di radiocomunicazione a bordo.

#### **Art. 7 – CORRIDOI DI LANCIO, NAUTICA DA DIPORTO E SPORT ACQUATICI**

La disciplina della nautica da diporto ed in generale degli sport acquatici, compresa la disciplina delle attività di locazione dei natanti da spiaggia e la disciplina della pesca in rapporto con l'utilizzazione balneare del litorale e delle immersioni subacquee, è contenuta nel locale "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici del Circondario di Monfalcone" approvato con separata ordinanza.

#### **Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza **sostituisce ed abroga** l'ordinanza n. 26/15 del 14 maggio 2015 della Capitaneria di porto di Monfalcone.
2. Eventuali disposizioni contenute in altre Ordinanze già emanate da questo Comando ed in contrasto con la presente sono da intendersi abrogate.
3. La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Monfalcone all'indirizzo web: [www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone](http://www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone).
4. I concessionari di stabilimenti balneari, di campeggi, di colonie marine, di esercizi di ristoro (chioschi e terrazze) e coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti del Circondario marittimo di Monfalcone devono esporla in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
6. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza è soggetto alle pertinenti sanzioni amministrative e penali previste dall'ordinamento.

#### **LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE L'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N°13/2021 CITATA IN PREMESSA**

Il Capo del Circondario marittimo  
di Monfalcone

**C.F.(CP) Giovanni NICOSIA**

Documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D. Lgs 82/2005  
"Codice dell'amministrazione digitale"



CAPITANERIA DI PORTO  
GUARDIA COSTIERA  
MONFALCONE

SALA OPERATIVA

 0481-496690

e-mail: [cpmonfalcone@mit.gov.it](mailto:cpmonfalcone@mit.gov.it)



*Numero emergenza unico europeo*

**112**

**SCHEDA INFORMATIVA SERVIZIO DI SALVAMENTO**

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta, all'inizio di ogni stagione balneare, dai soggetti interessati - anche digitalmente - e fatta pervenire entro la data di inizio stagione balneare fissata dalla normativa vigente a cura dei concessionari/gestori/titolari di stabilimenti/strutture balneari - spiagge libere - colonie marine alla Capitaneria di porto di Monfalcone (GO) via p.e.c. all'indirizzo: [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it)

Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti indicati nella presente cambino nel corso della stagione balneare. Nel caso di spazio insufficiente, allegare altre schede numerandole.

**QUADRO A****Stabilimento/struttura balneare - spiaggia libera - colonia marina**

Metri lineari di fronte mare in concessione: \_\_\_\_; Numero eventuali piscine: \_\_\_\_

Denominato/a \_\_\_\_\_

Ubicato/a in località \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

Recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

PEC/e-mail: \_\_\_\_\_

**QUADRO B****Generalità del concessionario/gestore/titolare dello stabilimento/struttura balneare - spiaggia libera - colonia marina (o legale rappresentante se trattasi di società):**

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_

PEC/e-mail \_\_\_\_\_

**QUADRO C****Generalità dell'assistente bagnanti:**

1. Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_ -  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

2. Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_ -  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

3. Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_ -  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

4. Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_\_\_, recapito telefonico (rete mobile) \_\_\_\_\_ (rete fissa) \_\_\_\_\_ -  
e-mail \_\_\_\_\_  
Brevetto rilasciato da \_\_\_\_\_  
valido fino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma dell'assistente bagnanti)

[segue]

**QUADRO D**

Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estrema patente nautica:

Sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in via/p.zza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
recapito telefonico (rete fissa) \_\_\_\_\_ - (rete mobile) \_\_\_\_\_ - fax \_\_\_\_\_,  
e-mail \_\_\_\_\_  
Patente nautica n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_  
scadente in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(firma del conducente)

-----  
Il servizio di salvamento è organizzato in consorzio o altra forma associata:  NO  SI  
In caso affermativo allegare apposita documentazione esplicativa.

-----  
Data di compilazione \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del concessionario/titolare/gestore  
e/o legale rappresentante (qualora si tratti di società)

**SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI**

(La scheda deve essere fatta pervenire appena possibile, e comunque non oltre entro 24 ore dall'evento, alla Capitaneria di porto di Monfalcone via p.e.c. all'indirizzo [cp-monfalcone@pec.mit.gov.it](mailto:cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) o via e-mail all'indirizzo [cpmonfalcone@mit.gov.it](mailto:cpmonfalcone@mit.gov.it) o via fax al n. 0481496646)

STRUTTURA BALNEARE: \_\_\_\_\_

LOCALITÀ: \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_ ORA: \_\_\_\_\_

**LUOGO INTERVENTO**

- Spiaggia \_\_\_\_\_
- Mare – distanza battigia metri \_\_\_\_\_

**STATO DEL TEMPO**

- Buono
- Cattivo
- Variabile tendente a miglioramento
- Variabile tendente al peggioramento

**STATO DEL MARE**

- Calmo
- Poco mosso
- Mosso
- Agitato

NOME E COGNOME DELLA PERSONA ASSISTITA: \_\_\_\_\_

**RESIDENZA ASSISTITO**

Comune: \_\_\_\_\_  
 Stato (se straniero) \_\_\_\_\_  
 Eventuale domicilio in loco \_\_\_\_\_

SESSO:     M     F

ETÀ: \_\_\_\_\_

**CAUSA INCIDENTE**

- Trauma (indicare la parte del corpo) \_\_\_\_\_
- Annegamento
- Svenimento
- Congestione
- Ferita da taglio
- Dolore al torace
- Mal di testa
- Dolore all'addome
- Medusa
- Puntura di pesce
- Puntura di insetto
- Vomito
- Crisi di panico
- Emorragia
- Convulsioni
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

[segue]

